



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**Sezione Prima Civile**

dott. Giuseppe Ondei	Presidente rel./est.
dott.ssa Silvia Brat	Consigliere
dott.ssa Alessandra Aragno	Consigliere

Nella persona dei magistrati:

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile d'appello iscritta al n. rg. 189/2022 promossa

**Da**

**ALESSSANDRO BARRO RAFFEL**, nato a Lecco il 23 settembre 1966 e residente a Mandello del Lario in via Risorgimento n.29, C.F. BRRLSN66P23E507Y e **MASSIMO ANDREA BARRO RAFFEL**, nato a Lecco il 10 maggio 1969 e residente a Mandello del Lario in via Risorgimento n.29, C.F. BRRMSM69E10E507A, rappresentati, assistiti e difesi, dall'avv. Simone Marinucci (C.F. MRNSMN72B11B157R), presso lo studio sito in Milano, Largo quinto Alpini n. 12, nel quale hanno eletto domicilio.





**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022

Sentenza n. 3333/2022 pubbl. il 24/10/2022

RG n. 189/2022



**APPELLANTE**

**Contro**

**VIBAR NORD S.P.A.**, con sede legale in Colico (Lc) via del Boscone n.52, C.F.00223100132, in persona del presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore* Alberto Tenzi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Cattaneo (C.F. CTTRRT74R17E507H), Cesare Resinelli (C.F. RSNCSR66B06E507R) e Alessandro Vaccarella (C.F. VCCLSN82S27E507J) del foro di Lecco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlo Arnolfo Maria Manzoni in Milano, vi S. Sofia n. 18.

**APPELLATA**

\*

***Conclusioni delle parti***

***Per Alessandro Barro Raffel e Massimo Andrea Barro Raffel***

*in via principale dichiarata l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Statuale a decidere la controversia dedotta dagli odierni appellanti con l'atto di citazione in data 8 agosto 2019 in ragione dell'eccezione sollevata dalla società convenuta in primo grado, dato atto della decidibilità della stessa con arbitrato rituale secondo diritto ex combinato disposto artt. 33 dello Statuto della società Vibar Nord S.p.a., 36 D. Lgs n. 5/2003 e 819-ter c.p.c. (così come integrato con sentenza additiva della Corte costituzionale n. 223 del 16-19 luglio 2013), fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del procedimento avanti al designando Collegio Arbitrale;*

*in via subordinata per l'assolutamente non creduto caso in cui fosse esclusa l'applicazione dell'art. 36 D. Lgs n. 5/2003 e si ritenesse, pertanto, la controversia*



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



*decidibile con arbitrato irrituale, nondimeno fissare un termine per la riassunzione del procedimento avanti al designando Collegio Arbitrale, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda;*

*in via ulteriormente subordinata e tuzioristica nella davvero remota e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere l'Autorità Giudiziaria competente a conoscere la causa introdotta con citazione 6 agosto 2019 avanti al Tribunale di Milano, disporre con sentenza ex art. 353, comma I, c.p.c., la rimessione del procedimento al Giudice di primo grado, dinnanzi al quale, in tal caso, i signori Barro riassumeranno il giudizio al fine di ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle delibere di parziale distribuzione dell'utile risultanti nei verbali di assemblea ordinaria di Vibar Nord s.p.a. datati 8.05.2019 (doc. 7, pagg. 29-33) e 4.06.2019 (doc. 8, pagg. 31-33), rispettivamente depositati in uno con il bilancio della Società al 31.12.2018 (costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), in data 7 giugno 2019 e in data 13 giugno 2019, presso il Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio di Lecco, con ogni statuizione consequenziale.*

*In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.*

**Per Vibar Nord s.p.a.**

*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, così giudicare:*

*IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE Dichiarare improponibili le domande attoree ed inammissibile l'appello, con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, con conferma integrale della sentenza di prime cure.*

*IN VIA PRINCIPALE Rigettare le domande attoree, con conferma integrale della sentenza di prime cure, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.*

*IN VIA SUBORDINATA dichiarata l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria adita, in ragione dell'eccezione sollevata da Vibar, alla quale hanno aderito gli Appellanti, fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del procedimento avanti al designando Collegio Arbitrale. Con vittoria delle spese di lite del primo grado di giudizio e loro compensazione riguardo al secondo grado di giudizio.*

*IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. Per il caso in cui si ritenesse la competenza dell'Autorità giudiziaria: Accertare e per l'effetto dichiarare il difetto di*



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



*legittimazione attiva, di interesse ad agire e comunque il difetto di titolarità del diritto ad impugnare la delibera assembleare per la quale è causa, in capo ai signori Alessandro e Massimo Andrea Barro Raffel, rigettando le domande attoree.*

*- Nel merito, respingere le domande formulate dai signori Alessandro e Massimo Andrea Barro Raffel, in quanto infondate in fatto ed in diritto.*

*- Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.*

*- Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed articolare mezzi istruttori.*

\*\*\*\*

***Ragioni in fatto e in diritto******Il processo di primo grado***

**1.1.** Con atto di citazione, ritualmente notificato il 6 agosto 2019, dinnanzi al Tribunale di Milano, i sigg.ri Alessandro Barro Raffel e Massimo Barro Raffel, in qualità di eredi di Ivo Barro Raffel, socio titolare del 32% del capitale sociale della Vibar Nord s.p.a., hanno impugnato le delibere assembleari del 8 maggio 2019 e del 4 giugno 2019, con cui, in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2018, era stato disposto l'accantonamento a riserva di una parte rilevante degli utili senza fornire un'adeguata motivazione della decisione e specifiche informazioni sui presunti investimenti da intraprendere. Gli attori hanno contestato, quindi, l'illegittimità delle decisioni adottate dall'assemblea, lamentando un abuso del potere di maggioranza da parte dei soci, i quali, violando il diritto del socio di minoranza alla remunerazione del capitale investito, hanno indotto il sig. Ivo Barro Raffel a cedere la propria partecipazione. Per tali ragioni, i signori Barro hanno chiesto la declaratoria di invalidità delle delibere di parziale distribuzione dell'utile.

**1.2.** Vibar Nord s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice ordinario in ragione della previsione all'art. 33 dello statuto della società (clausola compromissoria) che devolve alla cognizione



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



arbitrale tutte le controversie tra i soci e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, così come è quella oggetto del giudizio. Sempre in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire degli attori in qualità di eredi del socio Ivo Barro Raffel, poiché il diritto di azione spettante alla comunione ereditaria è riservato al rappresentante comune da nominare ai sensi dell'art. 2347 c.c. La convenuta ha sostenuto l'infondatezza nel merito dell'impugnazione evidenziando che anche il defunto socio di minoranza, sempre informato dei particolari, aveva approvato il piano di investimento - a cui le risorse erano destinate - per la costruzione della nuova sede e per l'ammodernamento dei macchinari. In conclusione, quindi, parte convenuta ha chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione o incompetenza del g.o., l'accertamento dell'illegittimità ad agire degli attori e, comunque, il rigetto delle loro domande.

**1.3.** All'udienza di trattazione del 24 novembre 2020 la difesa degli attori ha dichiarato di aderire all'eccezione sollevata dalla società convenuta e ha chiesto l'emissione dell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza con l'assegnazione del termine per la riassunzione del processo davanti al collegio arbitrale - che il Presidente del Tribunale di Lecco avrebbe dovuto -, invocando l'applicazione dell'art. 50 c.p.c. e dell'art. 819 ter c.p.c., come modificato a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 223/2013.

Gli attori, dopo aver aderito all'eccezione di incompetenza, hanno chiesto che si valutasse la corretta qualificazione dell'eccezione di convenzione di arbitrato; infatti, per gli attori occorre stabilire se questa rientri nell'ambito delle eccezioni preliminari di merito o in quello delle eccezioni pregiudiziali di incompetenza (come suggerito dagli attori). Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede che, mentre l'eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza - in quanto l'attività degli arbitri rituali è considerata di natura giurisdizionale e sostitutiva-, l'eccezione riferita all'arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e il compromesso si configura come un accordo di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'articolo 819 ter c.p.c..

Alla luce di tali premesse il Tribunale ha qualificato la clausola nel senso che la stessa prevede un arbitrato in senso irrituale spiegando che il tenore letterale di questa è chiaro nell'esplicitare la volontà delle parti di devolvere agli arbitri irrituali la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Né tanto meno può, a parere del giudice di primo grado, il richiamato art. 36 d.lgs. 2003 n. 5 - che impone agli arbitri irrituali di decidere secondo diritto nel caso di controversie societarie riguardanti la validità delibere, anche nella circostanza in cui la clausola li autorizzi a decidere secondo equità-, essere idoneo a trasformare l'arbitrato da irrituale a rituale. Di conseguenza, considerata la natura irrituale dell'arbitrato, l'eccezione di incompetenza sollevata è stata qualificata come eccezione preliminare di merito, poiché attiene alla validità e all'interpretazione del compromesso (cass. 21942/2018). Infatti, l'eccezione mira a contestare la proposizione dell'azione dinanzi all'autorità giudiziaria, la quale farebbe venir meno la volontà delle parti di rinunciare alla tutela giurisdizionale. Per il tribunale, non sussiste alcun dubbio circa l'applicabilità della clausola di arbitrato irrituale a questa controversia e di conseguenza ha respinto nel merito la domanda proposta dagli attori e ha condannato i signori Barro Raffel al pagamento delle spese processuali in favore di Vibar Nord s.p.a.

## **2. Il giudizio di secondo grado**

### **2.1- L'atto di citazione**

Con atto di citazione in appello i signori Barro Raffel impugnano la sentenza del tribunale di Milano n. 412/2021, affidando l'appello a due motivi di gravame.

I. Primo motivo: la statuizione di rigetto si profila in contrasto con il contenuto dell'articolo 36 d.lgs. n. 5/2003.



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



Con il primo motivo gli appellanti intendono censurare la qualificazione della clausola arbitrale in termini irrituali, poiché tale affermazione comporta la violazione dell'art. 36 d.lgs. 5/2003, il quale prevederebbe, invece, una clausola di arbitrato rituale.

II. Secondo motivo: la statuizione impugnata sarebbe errata e ingiusta anche nella pur non creduta ipotesi in cui potesse porre in non cale l'articolo 36 d.lgs. n. 5/2003.

Con il secondo motivo gli appellati intendono ribadire che, anche se non si accogliesse l'operatività dell'art. 36, potrebbe, comunque, riconoscersi la *translatio iudicii* anche tra processo e arbitrato irrituale (sul punto Tribunale di Milano 11023/2015) e di conseguenza il giudice dovrebbe ugualmente fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del processo davanti all'organo arbitrale.

**2.2.** Con comparsa di costituzione e risposta Vibar nord s.p.a. chiede in via preliminare e/o pregiudiziale l'improponibilità ed inammissibilità delle domande attoree; in via principale di rigettare le domande e confermare la decisione di primo grado, con vittoria delle spese; in via subordinata di dichiarare incompetente l'autorità giudiziaria e fissare il termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione davanti il collegio arbitrale; in via ulteriormente subordinata, qualora fosse competente l'autorità giudiziaria, di accertare e dichiarare l'illegittimità attiva degli attori e il difetto di titolarità nell'impugnare le delibere assembleari e nel merito, respingere le domande in quanto infondate in fatto e diritto; con vittoria delle spese.

**3. Lo svolgimento del processo di appello**

In sede di udienza di trattazione, celebratasi il 15 giugno 2022, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per il deposito di eventuali repliche. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.

\*\*\*

*Motivi della decisione*



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



L'appello è fondato per i motivi che si vanno ad esporre.

4. Le questioni sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono le seguenti.

- I. L'ammissibilità dell'appello;
- II. la competenza del collegio arbitrale;
- III. L'applicazione dell'art. 36 d.lgs. 5/2003;
- IV. l'applicazione della *translatio iudicii* anche tra il processo e l'arbitrato irrituale.

**4.1. Prima questione****4.1.2. Gli argomenti delle parti**

L'appellata ritiene che, in base alla tesi avversaria, il giudice avrebbe dovuto qualificare l'eccezione di incompetenza a favore di un arbitrato rituale ma se così fosse, la sentenza si sarebbe dovuta impugnare tramite il regolamento di competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 819 ter e 42 c.p.c.<sup>1</sup>

Gli appellanti replicano affermando che bisogna tenere conto della pacifica regola generale secondo la quale la scelta del mezzo di impugnazione va obbligatoriamente compiuta in ragione del contenuto della decisione da impugnare, quand'anche esso non sia condiviso dall'impugnante. A tal riguardo, la Cassazione S.U. 1° febbraio 2008 n. 2434 ha statuito che *“l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza”*. In questo caso, essendo la pronuncia del giudice di merito, l'impugnazione non può essere proposta con il regolamento di competenza, ma esclusivamente con lo strumento dell'appello.

**4.1.2. Le ragioni della decisione.**

L'eccezione di inammissibilità non merita di essere accolta. Infatti, come correttamente replicato dagli appellati, il mezzo di impugnazione è imposto dalla qualificazione che il giudice dà dell'azione proposta, prescindendo dalla correttezza o meno di questa. Tale

<sup>1</sup> Cass. 5510/2011; 17019/2011; 14264/2017



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



principio, affermato dalle S.U. e confermato dalla giurisprudenza costante, opera perfettamente anche nel caso di dichiarazione di incompetenza a favore dell'arbitrato irrituale. Numerose sono, del resto, le pronunce che in tema di arbitrato irrituale escludono la proponibilità dell'impugnazione tramite regolamento di competenza (tra le tante Cassazione civile sez. VI, 10/09/2018, n.21942).

**4.2. Seconda questione****4.2.1. Gli argomenti delle parti**

Nella remota ipotesi in cui si considerasse competente l'autorità giudiziaria - circostanza che entrambe le parti escludono - l'appellante chiede al Collegio di disporre con sentenza ex art. 353 comma 1 c.p.c. la remissione del procedimento al Giudice di primo grado, dinnanzi al quale i sigg. Barro Raffel riassumeranno il giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle delibere assembleari contestate.

Nella medesima ipotesi, l'appellata chiede di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori e nel merito di rigettare le loro domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

**4.2.2. Le ragioni della decisione**

L'articolo 33 dello statuto della società Vibar Nord s.p.a. è chiaro nell'individuare come organo competente alla risoluzione delle controversie un Collegio Arbitrale, tant'è che in primo grado la società per prima eccepisce il difetto di competenza del giudice, a cui si associano anche gli appellanti che chiedono al giudice di assegnare un termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione del processo innanzi il collegio arbitrale. Indi per la Corte è pacifica la volontà delle parti di designare come autorità competente a decidere quella del Collegio Arbitrale e, di conseguenza, tutte le domande subordinate alla competenza dell'autorità statale devono ritenersi assorbite dall'individuazione dell'autorità competente a decidere nel Collegio Arbitrale.

**4.3. Terza questione****4.3.1. Gli argomenti delle parti**

**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



A parere degli appellanti il Tribunale ha errato nel qualificare la clausola compromissoria come di arbitrato irrituale perché, vero è che il dato letterale dell'art.33 prevede che la risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto contrattuale sia rimessa ad un collegio arbitrale che deciderà in via *irrituale secondo equità*, ma vero anche è che l'oggetto della controversia, per specifica previsione di legge, non può essere giudicato secondo equità e con lodo non impugnabile. Il giudice di primo grado è stato quindi superficiale nella sua analisi e non ha tenuto conto dell'art. 36 d.lgs. 5/2003 che espressamente recita: *“Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”*. In questo caso, quindi, è irrilevante che le parti abbiano pattuito un arbitrato irrituale, perché questo, per legge, non potrebbe essere impiegato nella risoluzione della controversia oggetto del presente giudizio sicché il giudice di primo grado non avrebbe dovuto escludere la conversione dell'arbitrato da irrituale a rituale ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 5/2003 ma, al contrario, avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza e, ai sensi dell' art. 50 c.p.c., fissare i termini per la riassunzione del giudizio davanti al collegio arbitrale designato. L'appellata nulla dice in merito alla diversa qualificazione di arbitrato rituale, ma si premura ad evidenziare che, anche se fosse ritenuto tale, non è certo sua responsabilità se in primo grado il giudice non ha applicato l'art. 50 c.p.c. e pertanto non dovrebbe, eventualmente, patire alcuna forma di soccombenza.

#### 4.2.2. Le ragioni della decisione

Il motivo di appello è fondato.

Sebbene la lettera dell'art 33 dello statuto rimetta chiaramente la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale che decide irritualmente e secondo equità, il Giudice non può esimersi dall'interpretare tale clausola in modo sistemico e cioè senza considerare l'intero assetto normativo in cui l'arbitrato societario si inserisce. La Corte



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



osserva come altrettanto chiaramente la lettera dell'art. 36 d.lgs. 5/2003 preveda che le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari debbano essere decise secondo diritto e con lodo impugnabile, anche nel caso in cui sia prevista una clausola che autorizzi a decidere secondo equità e con lodo non impugnabile; pertanto, diversamente da quanto ha deciso il Tribunale, in questo caso non si può escludere che avvenga una "trasformazione" da arbitrato irrituale a rituale. È la stessa Suprema Corte con pronuncia n. 1101/2016 a riconoscere, in analogo caso, l'operatività ex art. 1418 c.c. della sostituzione automatica della pattuizione nulla con quella stabilita dalla norma imperativa, comportando, a discapito del compromesso, il mutamento da arbitrato irrituale a rituale. Alla luce della presente riqualificazione è automatica l'applicazione dell'art. 50 c.p.c., infatti, a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter c.p.c., la *translatio iudicii* deve intervenire anche tra processo e arbitrato rituale, essendo la natura rituale dell'arbitrato perfettamente sostitutiva della giurisdizione dello Stato. Pertanto, *la necessità di conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetente, ai sensi dell'art. 24 Cost., si pone alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro* ( cass. sez. VI n. 1101 del 2016).

**4.4. Quarta questione****4.3.1. Gli argomenti delle parti**

Parte appellante ritiene che, anche qualora non si accogliesse l'operatività dell'art. 36 d.lgs. 5/2003, si debba riconoscere la *translatio iudicii* tra processo e arbitrato irrituale (Tribunale di Milano n. 11023/2015). Alla base di tale argomentazione si pone la sentenza della Corte costituzionale avente ad oggetto l'illegittimità dell'art 819 ter, le cui argomentazioni possono essere estese anche ai rapporti tra processo e arbitrato irrituale. Infatti, laddove l'ordinamento riconosce alle parti la possibilità di tutelare i propri diritti tramite gli arbitri, allo stesso modo prevede misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto di tali controversie. Tra queste misure ritroviamo, sicuramente, quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e



**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



processuali prodotti dalla domanda (art.50 c.p.c.). Secondo quest'argomentazione si giunge, quindi, alla medesima conclusione prospettata con l'applicazione dell'art. 36 d.lgs. 5/2003: il giudice avrebbe dovuto fissare il termine per la riassunzione del processo davanti all'organo arbitrale anche nel caso di arbitrato irrituale.

Gli appellati nulla dicono sullo specifico punto, ma ribadiscono la competenza del Collegio Arbitrale.

#### 4.3.2. Le ragioni della decisione

Il secondo motivo si ritiene assorbito dalla motivazione al p. 4.2.2, risulta dunque superflua ogni ulteriore trattazione.

#### **5. Le domande di merito avanzate in via subordinata da parte appellata**

Infine si rileva che tutte le domande di merito riproposte in grado di appello dall'appellata sono da ritenersi inammissibili in ragione della volontà esternata dalla stessa in primo grado di aderire all'eccezione di incompetenza a decidere della causa da parte dell'Autorità Giudiziaria stante la "competenza" arbitrale.

#### **6. Conclusione**

La Corte, in virtù delle argomentazioni su esposte, accoglie l'appello e riforma la sentenza del Tribunale di Milano nei termini innanzi esposti.

#### **7. Le spese**

Gli appellanti chiedono a proprio favore la liquidazione delle spese di entrambi gradi di giudizio. In merito al primo grado di giudizio, il Collegio ritiene che, sebbene l'appello sia stato accolto, non può considerarsi non accolta l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado dalla società Vibar Nord s.p.a., eccezione a cui gli stessi attori/appellanti hanno aderito ammettendo, dunque, il proprio errore nell'instaurare il giudizio dinanzi l'autorità giudiziaria nonostante la presenza della clausola compromissoria. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha proceduto a liquidare le spese di primo grado a favore della società Vibar Nord s.p.a.

Per quanto concerne le spese di lite del secondo grado stante la soccombenza dell'appellata condanna Vibar Nord s.p.a. a rifondere ai sigg.ri Alessandro Barro Raffel e Massimo Barro Raffel le spese di giudizio del presente grado che, stante la non





**CORTE DI APPELLO DI MILANO**

- sezione prima civile -  
Proc. Civ. R.G. N. 189/2022



particolare complessità della causa, si liquidano nei minimi in complessivi € 6.615,00 (di cui € 1.960,00 per fase di studio; € 1.350,00 per fase introduttiva; € 3.305,00 per fase decisionale) oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

## Per Questi Motivi

La Corte d'appello di Milano – prima sezione civile – nella causa n. 189/2022 avente ad oggetto l'appello proposto dai sigg. Barro Raffel avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 5067/2021 emessa il 28 maggio 2021, in riforma parziale della sentenza appellata così dispone:

**i) accoglie** l'appello;

**ii) accerta** la competenza a decidere in capo agli arbitri rituali e fissa ex art. 50 c.p.c. il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del procedimento avanti al Collegio Arbitrale.

**iii) condanna** l'appellata Vibar Nord s.p.a. a rifondere ai sigg.ri Alessandro Barro Raffel e Massimo Barro Raffel le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.615,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Così deciso in Milano, il giorno 20 ottobre 2022.

Il Presidente est.  
Giuseppe Ondei

